

Controdeduzioni

La presentazione della domanda (Mud), debitamente sottoscritta, costituisce un requisito indefettibile che ne preclude la ricevibilità, cosicché l'omessa sottoscrizione della stessa non può costituire un mero errore materiale suscettibile di integrazione e/o correzione postuma (cfr. sentenza del Tar Molise n. 00523/2018 Reg.Prov.Coll.).

È irrilevante, pertanto, la sottoscrizione degli altri documenti, allegati alla domanda, come sostenuto nelle osservazioni formulate dall'istante.

La mancata apposizione della firma costituisce l'elemento comprovante il venir meno della manifestazione di volontà ad assumere gli impegni e della presunzione di veridicità delle dichiarazioni da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. In tal senso l'articolo 5 del bando (8° capoverso, primo punto), inerente alle "Modalità di presentazione delle domande", così recita:

*"La busta sigillata al suo interno dovrà, a pena di irricevibilità, contenere la seguente documentazione:*

- *copia cartacea del modello unico di domanda (MUD), sottoscritto dal richiedente (legale rappresentante) corredata della copia del documento di riconoscimento in corso di validità".*

La domanda, quindi, così come formulata, è da ritenersi priva di efficacia giuridica. La sottoscrizione del documento, infatti, consente non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di renderlo vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà, con piena assunzione di responsabilità in ordine alle dichiarazioni rese.